

Ai lavoratori OPERAI,IMPIEGATI,QUADRI assunti con apprendistato professionalizzante per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1.7.2022 fino al 31.12.2024. Ai fini dell'erogazione delle somme considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21.7.1988 e le ore di assenza per retribuire o indennizzare per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi: [1a] dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL[2]durante il congedo obbligatorio per maternità per un massimo di 5 mesi [3]durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/1992con **decorrenza 01.01.2023**.